



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI Chieti

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 29 aprile 2016 n. 107

**.OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI -
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **29** del mese di **aprile** alle ore **14:30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. DE IURE Domenico
2. Sig.ra LICENZIATO Francesca
3. Sig. MENICUCCI Luigi
4. Sig.ra SCHIAZZA Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

VISTO l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'Interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale il termine di cui al precedente punto è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016;

VISTE le modifiche apportate all'art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 507/93, dall'art. 10, comma 18, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, per le quali, qualora le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni non siano appositamente adottate per l'esercizio successivo, si applicano le tariffe di cui al Cap I del predetto decreto n. 507/93;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001, con cui è stata disposto l'aumento della tariffa base dell'imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del predetto D. Lgs. n. 507/1993;

CONSIDERATO l'art. 11, comma 10, della legge 27.12.1997 n. 449, che ha attribuito agli enti locali la facoltà di aumentare le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D. Lgs. n. 507/93, fino ad un massimo del 20%;

CONSIDERATO, altresì, l'art. 30, comma 17, della legge 23.12.1999, n. 488, che ha modificato l'art. 11, comma 10, della legge 27.12.1997 n. 449, consentendo l'aumento fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 01.01.2000 per le superfici superiori al metro quadrato, tuttavia non attuato dal Comune di Ortona;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di

cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

RITENUTO, quindi, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dall'Amministrazione, confermare e approvare le tariffe dell'imposta in oggetto, già in vigore per il precedente esercizio finanziario e approvate con propria deliberazione n. 172 del 23.07.2015;

VISTO l'art. 42 comma 2 TUEL, che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi comunali è di competenza della Giunta, mentre è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e regolamentazione dei tributi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Settore servizi finanziari e risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare per l'anno 2016 le tariffe riguardanti l'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, secondo il prospetto che segue:

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			
ARTT. 12-13-14-15 D. LGS. N. 507/93		DESCRIZIONE	€/MQ.
12.1	Pubblicità ordinaria	Superficie fino a mq. 5,50. Durata superiore a tre mesi, per anno solare.	16,113
		Superficie fino a mq. 5,50. Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese.	1,611
	Maggiorazione del 50%.	Per superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50.	
	Maggiorazione del 100%.	Per superfici superiori a mq. 8,5.	
13.3	Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg senza rimorchio. Pubblicità normale per anno solare.	89,244
		Autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 Kg senza rimorchio. Pubblicità normale per anno solare.	59,496
		Altre categorie, senza rimorchio. Pubblicità normale per anno solare.	29,748
	Pubblicità luminosa o illuminata.	Maggiorazione 100% - art. 7, comma 7 - sulle tariffe di cui agli art. 12.1 e 13.3.	
14.1	Pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi.	Durata annuale. Normale.	49,580
		Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese. Normale.	4,958
14.4	Pubblicità effettuata con proiezioni (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche).	Per ogni giorno tariffa normale, fino a 30 gg.	3,099
		Per il periodo successivo ai primi 30 gg. Riduzione del 50% sulla tariffa art. 14.4.	

15.1	Pubblicità varia. Con striscioni.	Periodi di 15 gg o fraz. Normale.	16,113
15.2	Pubblicità varia. Con aeromobili.	Per ogni giorno o fraz.	74,370
15.3	Pubblicità varia. Con palloni frenati.	Per ogni giorno o fraz.	37,185
15.4	Pubblicità varia. Mediante distribuzione volantini e altro materiale persone circolanti con cartelli o altri mezzi.	Per ciascuna persona. Per ogni giorno o fraz.	3,099
15.5	Pubblicità varia. Sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili.	Per ciascun punto fisso e per ciascun giorno o fraz. Normale.	9,296

TARIFFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			
ART.	COMMA	DESCRIZIONE	€/MQ.
19.1	Formato 70 X 100 (o inferiore).	Per ciascun foglio, per i primi dieci giorni.	1,363
		Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione.	0,409
19.3	Maggiorazione del 50%.	Sul diritto base per commissioni inferiori ai 50 fogli.	
19.4	Maggiorazione del 50%.	Sul diritto base per manifesti composti da 8 a 12 fogli.	
19.4	Maggiorazione del 100%.	Sul diritto base per manifesti composti da oltre i 12 fogli.	
	Diritti di urgenza.	Maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25,82 per affissioni da eseguire per il giorno od entro due giorni dalla consegna del materiale da affiggere.	

2. Di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore determinazione, anche modificativa del presente provvedimento, in conformità alle future disposizioni legislative che saranno emanate in materia di finanza locale;

3. Di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93;

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **F. LICENZIATO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, _____ 10 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 10 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI